

TAR Lazio, Sezione II - Sentenza 31/08/2002 n. 7506
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

Ai sensi dell'art. 89, quarto comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ("Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui "l'autorità che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone che sono state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute"), nonché ai sensi del generale principio partecipativo ormai positivizzato dagli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è da ritenere illegittimo l'operato di una amministrazione appaltante che ha aggiudicato una gara senza consentire alle imprese partecipanti di assistere alle operazioni di apertura delle offerte economiche. L'onere di tempestiva impugnazione della clausole del bando di gara viene in rilievo solo con riferimento a clausole del bando che impediscano la partecipazione alla gara ovvero a clausole irragionevoli e tali da non consentire la formulazione dell'offerta.